

AVVERTENZE:

Le norme tributarie regolamentari in materia di accertamento e riscossione dei tributi, tuttora risultanti inserite nei singoli regolamenti del Comune di Gallarate, ma incompatibili con le disposizioni introdotte dalla Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), nonché dal Decreto Legge n.223/06, convertito nella Legge n.248/06, devono intendersi disapplicate ove superate dalla normative statale più recente.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE GENERALE

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART.2 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA	3
ART.2 BIS - ESENZIONE PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DALLE ONLUS	3
ART.3 - IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI	3
ART.3 BIS - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO	4
ART.4 - ABITAZIONE PRINCIPALE	4
ART.4 BIS - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI	4
ART.5 - DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA	5
ART.5 BIS - EFFETTI DELLA VARIAZIONE DI CONSISTENZA DI UNITA' IMMOBILIARI	6
ART.6 - IMPORTI MINIMI AVVISI DI LIQUIDAZIONE-ACCERTAMENTO	6
ART.7 - ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	6
ART.8 - RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI	7
ART.9 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	8
ART.10 - SOPPRESSIONE DELLA COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE ICI (LEGGE N. 296/06)	10
ART.10 BIS - FACOLTA' DI PRESENTAZIONE ANTICIPATA DELLA COMUNICAZIONE - (abrogato)	10
ART.10 TER - SUCCESSIONE EREDITARIA	10
ART.11 - VERSAMENTI	10
ART.12 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA	11
ART.13 - RIMBORSI	11
ART.14 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
ART.14/a - Ambito di applicazione	12
ART.14/b - Attivazione del procedimento per la definizione	12
ART.14/c - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	13

ART.14/d - Procedimento ad iniziativa del contribuente _____	13
ART.14/e - Invito a comparire per definire l'accertamento _____	14
ART.14/f - Atto di accertamento con adesione _____	14
ART.14/g - Perfezionamento della definizione _____	14
ART.14/h - Effetti della definizione _____	15
ART.14/i - Riduzione della sanzione _____	15
ART.14 BIS - RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO. (Articolo approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 26.4.2010). _____	16
ART.14 TER – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI _____	16
ART.15 - INTERESSI PER LA RISCOSSIONE E I RIMBORSI ICI _____	16
ART.16 - INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO _____	17
ART.17 - VERSAMENTO DELL'ICI NEL CASO DI IMMOBILI CON DIRITTI DI GODIMENTO A TEMPO PARZIALE _____	17
ART.18 - ENTRATA IN VIGORE _____	17

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Gallarate, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti per l'applicazione dell'imposta ICI nonché le norme contenute nel Regolamento Generale delle Entrate.

ART.2 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate annualmente dal consiglio comunale con deliberazione adottata entro i termini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente

ART.2 BIS - ESENZIONE PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DALLE ONLUS

1. Ai sensi dell' art. 21 del Decreto Legislativo 4.12.1997, n. 460, è disposta l'esenzione dall'Ici per gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dalle ONLUS di diritto, regolarmente registrate all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze, per lo svolgimento in via esclusiva delle attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92.
2. In presenza di immobili, o parti di essi, posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui al comma 1 per attività diverse da quelle di cui all'art. 7 citato, l'imposta è dovuta.
3. Per ottenere l'esenzione il soggetto proprietario provvede all'accatastamento separato degli immobili o delle parti di essi ai fini della distinzione degli stessi da quelli esenti.

ART.3 - IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/97 si dispone che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art. 73 (ex articolo 87), comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917), spetti esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non

commerciale utilizzatore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

ART.3 BIS - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1.6.1939 n° 1089 e successive modificazioni, si applica la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, cioè quella della categoria A/5 classe 1; alla rendita catastale così calcolata si applica il moltiplicatore 100 per determinare la base imponibile.
2. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a 18 metri quadrati.

ART.4 - ABITAZIONE PRINCIPALE

1. E' considerata abitazione principale:
 - a) l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria;
 - b) l'abitazione appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari;
 - d) l'abitazione posseduta da soggetto passivo che non risulti assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
2. Nel caso di acquisto o di assegnazione dell'abitazione principale, alla stessa si applicano le agevolazioni di aliquota ridotta e detrazione d'imposta, a condizione che la residenza venga trasferita nell'immobile entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula del rogito notarile o dalla data della consegna dell'alloggio, purché l'interessato non usufruisca di agevolazioni allo stesso titolo su altro immobile anche di altro comune.

ART.4 BIS - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 si considerano parti integranti dell'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota per essa prevista, le sue pertinenze, anche se possedute in quota.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, i locali di deposito classificati o classificabili in categoria catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992.

ART.5 - DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997 n. 449 e dell'art. 2, comma 4 della Legge 9.12.1998 n. 431 il Comune può fissare aliquote agevolate, anche inferiori al quattro per mille, a favore:
 - dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
 - **(Abrogato)**

ART.5 BIS - EFFETTI DELLA VARIAZIONE DI CONSISTENZA DI UNITA' IMMOBILIARI

1. Qualora sia compiuta un'attività edilizia non rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, che modifica la consistenza delle unità immobiliari e da cui derivi un nuovo classamento e quindi una nuova rendita catastale, le modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della variazione catastale.
2. Qualora la rendita venga successivamente modificata per effetto di una sentenza o di un atto dell'Ufficio del Territorio che rettifica il precedente classamento, la variazione decorre dalla data di efficacia del classamento originario impugnato o rettificato.

ART.6 - IMPORTI MINIMI AVVISI DI LIQUIDAZIONE-ACCERTAMENTO

1. Non si fa luogo alla liquidazione, accertamento, iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo ICI comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in Euro 16,53, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16.4.1999 n. 129.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

ART.7 - ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori o figli) anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà, sono considerate abitazioni principali purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. A tali abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti utilizzata da soggetti diversi da quelli di cui al precedente primo comma con l'aggiunta del coniuge. A tale abitazione è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le

stesse. I benefici sono estesi alle eventuali pertinenze. (Comma approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 26.4.2010).

3. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale due o più unità immobiliari contigue adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
4. Per beneficiare delle agevolazioni previste dai commi precedenti, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione Ici. L'omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti comporterà l'inapplicabilità dell'agevolazione. (Comma approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 26.4.2010).
5. La detrazione per abitazione principale prevista nei commi 1 e 2 è determinata in relazione alla quota di possesso. (Comma approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 26.4.2010).

ART.8 - RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI

1. Ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera h) ed in base alle vigenti norme edilizie del Comune l'inabitabilità o inagibilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza di almeno una delle seguenti cause:
 - a) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie: tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- a) da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore. In tal caso la definizione della modalità di richiesta (domanda/perizia tecnica/ /documentazione) e di rilascio della certificazione è in capo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni, da presentare entro la data del pagamento della prima rata in acconto nella quale dichiarare che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale situazione è stata accertata secondo i criteri sopra esposti, pertanto l'immobile stesso non è di fatto utilizzato;
4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
 5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
 6. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune nei termini e con le modalità di cui all'art.10 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
 7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
 8. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

ART.9 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 504/1992, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. L'Amministrazione, con specifico provvedimento allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Il valore viene determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. (Comma approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 26.4.2010).

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal c. 6, art. 5, del D.Lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella deliberazione di Giunta Comunale.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del c. 1 del presente articolo o successivamente concordati in sede di accertamento con adesione, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.
6. I valori predeterminati dal Consiglio Comunale valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
7. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 3 del presente articolo, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale.
8. Le aree parzialmente edificate si considerano fabbricabili qualora risulti, secondo i vigenti strumenti urbanistici, una residua edificabilità superiore al 10% di quella riferita all'intera superficie fondiaria e comunque eccedente i 300 metri cubi.
9. In caso di fabbricato in corso di costruzione, di cui sia stata ultimata solo una parte per la quale sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta sui fabbricati a decorrere dalla relativa domanda. Conseguentemente il valore residuo dell'area, ai fini impositivi, è ridotto dello stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

ART.10 - SOPPRESSIONE DELLA COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE ICI (LEGGE N. 296/06)

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, con l'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007 che accerta l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, è stato parzialmente soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'obbligo della presentazione della dichiarazione Ici rimane in vigore per ottenere riduzioni d'imposta o in tutti gli altri casi in cui gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo non possono essere rilevati per via telematica.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 è conseguentemente soppresso il procedimento sanzionatorio legato alla "comunicazione Ici"; ad esso è sostituito il procedimento di cui al D.Lgs. n. 504/92.
4. Per gli anni d'imposta dal 2000 al 2006 continua ad applicarsi il procedimento di accertamento secondo le disposizioni di legge e di regolamento al tempo vigenti.

ART.10 BIS - FACOLTA' DI PRESENTAZIONE ANTICIPATA DELLA COMUNICAZIONE - (abrogato)

ART.10 TER - SUCCESSIONE EREDITARIA

1. Nel caso di successione ereditaria aperta successivamente alla data del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della Legge n. 383/2001), risulta soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione ICI di chiusura della posizione del de cuius, nonché di apertura della posizione dell'erede subentrante.
2. La variazione, in tale caso, risulta comunicata all'Ufficio direttamente dall'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione di copia della dichiarazione di successione.

ART.11 - VERSAMENTI

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi degli artt.52 e 59 comma 1 lett. i) del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto degli altri, purché:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;

- vengano individuati da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, gli immobili e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi a cui i versamenti si riferiscono;
2. Al fine di agevolare e razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, il Comune potrà prevedere previa specificazione delle modalità esecutive, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione potrà avvenire anche mediante utilizzo del Mod. F 24 o strumenti equivalenti.
 3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la comunicazione di cui all'art.8.

ART.12 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lettera o) del D.Lgs. 446/97 la Giunta Comunale, può stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento dei termini di pagamento di una rata ICI (o dell'unica soluzione di pagamento) in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili.

ART.13 - RIMBORSI

1. Il Contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della dichiarazione originaria ed eventuali denunce di variazioni presentate.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di documentata richiesta da parte del Comune soggetto attivo.
4. Non si procede al rimborso quando l'importo non risulta superiore a euro 16,53.
5. Qualora il rimborso riguardi più annualità d'imposta il limite di euro 16,53 (sedici/53) si applica con riferimento alla somma complessiva da rimborsare.

ART.14 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune di Gallarate per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs.19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ART.14/a - Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART.14/b - Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART.14/c - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico, ecc. che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

ART.14/d - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente ART. 14/c comma 1, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.
5. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

ART.14/e - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dai contribuenti in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

ART.14/f - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART.14/g - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale. Sull'importo delle rate sono applicabili gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'importo. Per essere ammesso al versamento rateale di importi superiori ai 10.000,00

euro, il contribuente è tenuto a prestare garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in misura pari all'importo dovuto sia come sanzione che come tributo, oltre che interessi..

ART.14/h - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e costituisce cosa giudicata formale e sostanziale per quanto concordato, sia per l'ufficio che per il contribuente.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART.14/i - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto (25%) del minimo previsto dalla Legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento le sanzioni erogate, fino all'anno d'imposta 1999, sono ridotte ad un quarto (25%) se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni), le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta, ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dalla anzidetta riduzione.

ART.14 BIS - RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO. *(Articolo approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 26.4.2010).*

1. Il contribuente in situazione difficoltà economica contingente può richiedere la rateazione degli importi relativi ad avvisi di accertamento dell'ICI, sino ad un massimo di 12 rate mensili, comprensive di interessi calcolati al saggio legale.
2. Nelle ipotesi di gravi difficoltà economiche obiettive, a fronte di apposita istanza corredata da autocertificazione inerente la propria situazione reddituale, nonché di documentazione probante, il contribuente può richiedere la rateazione degli importi relativi ad avvisi di accertamento dell'ICI, sino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive di interessi calcolati al saggio legale.
3. La rateizzazione di avvisi di accertamento di importo superiore a 10.000,00 euro può essere richiesta dal contribuente, alle medesime condizioni stabilite dall'art. 14/g, comma 3, del presente regolamento (garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).
4. In caso di mancato rispetto delle rate e/o delle scadenze l'importo, totale o parziale, verrà iscritto a ruolo.

ART.14 TER – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. In conformità con quanto previsto nel comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97:
 - a. la sanzione del 30% applicabile nel caso di tardivo pagamento, viene ridotta al 15% se il ritardo nel pagamento non supera i cinque giorni lavorativi;
 - b. la sanzione per omessa presentazione della comunicazione di cui all'art.10, comma 1, lettera c, del presente regolamento, è ridotta ad un quinto (1/5), se la comunicazione è consegnata entro un anno rispetto alla scadenza ordinaria;
2. In conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. 472/97, la sanzione per omessa comunicazione (art. 10, comma 1, lett. c) è ridotta ad un quarto se il versamento avviene entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione di che trattasi.
3. La disposizione di cui al precedente comma 2 non si applica ai casi di omesso pagamento dell'imposta.

ART.15 - INTERESSI PER LA RISCOSSIONE E I RIMBORSI ICI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge 13.5.1999 n. 133 gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'imposta ICI sono dovuti nella stessa misura prevista in

relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge e precisamente:

- dal 1°1.1993 al 31.12.1993 al tasso di interesse del 4,5% semestrale (art. 7, comma 3, Legge 67 del 11.3.1988);
- dal 1°1.1994 al 31.12.1996 al tasso di interesse del 3% semestrale (art. 13, D.L. n. 557 del 30.12.1993 convertito nella Legge 133 del 26.2.1994);
- dal 1°1.1997 al 30.6.2003 al tasso di interesse del 2,5% semestrale (art.3, comma 141, Legge n. 662 del 23.12.1996);
- dal 1°7.2003 al 31.12.2006 al tasso di interesse del 1,375% semestrale (D.M. 27 giugno 2003);
- dal 1°1.2007 al tasso d'interesse legale, eventualmente maggiorato della percentuale approvata dal Consiglio Comunale, con computo giornaliero e decorrenza dal giorno in cui gli interessi sono divenuti esigibili (L. 296/06).

ART.16 - INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma , lettera p) , del D.Lgs.n. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obbiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.

ART.17 - VERSAMENTO DELL'ICI NEL CASO DI IMMOBILI CON DIRITTI DI GODIMENTO A TEMPO PARZIALE

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.

ART.18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.